

Crisi e risanamento n. 39/2020

Piani di risanamento nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza

di Alessandro Solidoro - dottore commercialista e revisore legale

La storia dell'istituto e le sue finalità, l'intervento normativo del nuovo Codice e le previsioni degli articoli [39](#), [56](#), [166](#) e [324](#); le effettive novità sostanziali delle norme che regolano forma e contenuto del piano attestato, gli ulteriori interventi previsti dal Decreto "correttivo", prospettive di utilizzo dell'istituto all'interno del nuovo set di strumenti normativi per l'emersione anticipata della crisi.

I piani attestati di risanamento delle Legge Fallimentare vigente

L'intervento normativo del D.Lgs. 14/2019, in attuazione della Legge Delega 155/2019 che ha rivisto in modo organico tutta la disciplina della insolvenza e della crisi d'impresa e rimodellato conseguentemente tutte le procedure concorsuali, ha investito anche la disciplina dei piani attestati di risanamento. Detto istituto è entrato nell'ordinamento concorsuale italiano con il D.L. 35/2005, convertito in Legge con modificazioni della L. 80/2005.

Le finalità dell'intervento erano quelle di escludere dall'assoggettamento alla "nuova" e più ridotta azione revocatoria, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria della impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un esperto all'uopo nominato dal debitore stesso.

I successivi, molteplici, interventi modificativi che si sono succeduti dal 2005 fino all'ultimo intervento di riforma organica del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Codice) hanno lasciato sostanzialmente indenne detto istituto, salvo una precisazione in ordine ai soggetti legittimati a svolgere la funzione di attestatore.

Come si evince dalla modesta cornice normativa, l'istituto dei piani attestati di risanamento è stato definito solo limitatamente alla sua specifica finalità e ai conseguenti effetti.

Al contrario, è stata completamente omessa fino al Codice una disciplina positiva dei piani attestati, risultati così affidati a principi e codificazioni sancite dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Tutto sommato questa scelta del Legislatore è apparsa coerente con la volontà di non irrigidire dentro a schemi prefissati uno strumento destinato a non essere soggetto a un controllo giurisdizionale, se non *ex post* e così concepito per affrontare situazioni non di evidente e conclamata insolvenza, ma invece di crisi reversibile.

È vero che fino al Codice il sistema normativo fallimentare non conosceva una definizione del concetto di crisi, ma solo una indicazione della stessa come presupposto per l'accesso al concordato preventivo previsto nell'[articolo 160](#), comma 1, L.F..

Il concetto, relativamente condiviso, di crisi vedeva questa come un "genere" all'interno del quale l'insolvenza rappresenta una "specie", quindi un sottoinsieme caratterizzato da una impossibilità strutturale e non transitoria di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Al di là del dibattito, talvolta meramente astratto, se la crisi fosse coincidente con il presupposto della precedente procedura di amministrazione controllata (temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni) o con uno stato di illiquidità, o con uno squilibrio economico, o ancora con uno sbilancio patrimoniale, o con un'insufficienza patrimoniale *ex* [articolo 2394](#), cod. civ., ciò che appare certo è che la crisi sia una situazione prodromica e finitima all'insolvenza, ma non coincidente con la stessa e destinata a potere essere superata attraverso eventualmente anche strumenti straordinari di ristrutturazione del debito¹.

La circostanza che i piani attestati fronteggiassero una situazione meno patologica dell'insolvenza e quindi comportassero come logica conseguenza un minor coinvolgimento e sacrificio delle ragioni dei creditori, ha spiegato sia il minor controllo giurisdizionale, sia la minore regolazione normativa positiva dell'Istituto.

Invero tale impianto logico ha subito una forte scossa alla propria coerenza per effetto della normativa tributaria.

Infatti, il D.Lgs. 147/2014 ha modificato l'[articolo 88](#), Tuir prevedendo la irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti, alla condizione della pubblicazione del piano nel Registro Imprese.

Da detta disposizione si ricava che la riduzione negoziale della esposizione debitoria può essere un contenuto tipico del piano di ristrutturazione. Se questa è l'azione del piano proposta, risulta evidente come l'ampiezza e la profondità della crisi affrontata dallo strumento assuma dimensioni tali da rendere sempre più dubbia la circostanza che l'istituto in commento sia destinato a fronteggiare mere situazioni di crisi (comunque variatamente definite) e non anche vere situazioni di insolvenza; ciò con un controllo

¹ Si veda per un interessante *excursus* sulle interpretazioni del concetto di crisi. S. Ambrosini, Il Caso, 14 gennaio 2019.

giudiziale demandato solo all'ipotesi di insuccesso della procedura e successiva dichiarazione di fallimento.

A confermare ulteriormente la tecnica legislativa *ante* Codice di regolare gli effetti dello strumento e non la sua forma e contenuto, si sono estesi gli effetti protettivi del piano attestato di risanamento anche ai profili penali. Infatti, il D.L. 83/2012, convertito con modificazioni della L. 134/2012, ha modificato l'[articolo 217-bis](#), L.F., prevedendo che le disposizioni riguardanti la bancarotta fraudolenta preferenziale e la bancarotta semplice non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione del piano attestato.

Le norme previste dal Codice

Le norme del Codice che regolano i piani attestati di risanamento sono previste dagli articoli [39](#), [56](#), [166](#) e [324](#).

Come si vedrà dal commento alle stesse, il Legislatore cambia prospettiva e oltre che disciplinare le finalità dell'istituto, ne regola i presupposti, i contenuti e la forma.

In particolare:

- l'articolo 39, del Codice, prevede gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi e dell'insolvenza. Si tratta di obblighi di deposito di documentazione informativa a contenuto contabile, fiscale, bilancistico, relativa alla situazione economico – patrimoniale – finanziaria, al nominativo dei creditori e alla tipologia del loro credito e delle garanzie;
- l'articolo 56, del Codice, è quello che si occupa specificatamente dei contenuti del piano e ne regola le finalità;
- l'articolo 166, del Codice ribadisce confermandoli gli effetti inibitori dell'azione revocatoria sugli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano attestato;
- l'articolo 324, del Codice replica le attuali sanzioni penali in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni poste in essere a seguito degli accordi in esecuzione del piano attestato.

Precisato il nuovo quadro normativo di riferimento, poco cambia sulla natura dell'istituto.

Il piano attestato rimane integralmente privatistico, non sottoposto a controllo dell'Autorità giudiziaria, né di organi di giustizia, liberamente indirizzabile a singoli creditori o a singole categorie di creditori e indipendente da qualsivoglia principio di rispetto della "*par condicio creditorum*".

La logica di tutto questo si poggia su 2 assunti fondamentali:

1. che il piano di risanamento non è una procedura concorsuale, pur essendo una procedura regolatrice della crisi,
2. che la razionalità, la fattibilità e la tenuta del piano, quindi la capacità di soddisfare nei termini ordinari, o rinegoziati in base agli accordi, gli obblighi contrattuali del debitore risulta positivamente verificata dall'attestatore all'uopo nominato.

Ciò che appare invece potenzialmente minato è il principio di riservatezza che ha fino a oggi caratterizzato l'istituto.

Fino all'entrata in vigore del Codice infatti la conoscibilità per gli *stakeholders* dell'impresa debitrice non coinvolti nella rinegoziazione dei propri crediti era limitata:

- a) all'informativa di bilancio offerta dal debitore, regolata in particolare dal Principio contabile nazionale n. 6 approvato dall'Organismo italiano di contabilità,
- b) all'eventuale pubblicazione, già sopra commentata, nel Registro Imprese al fine di ottenere i conseguenti benefici fiscali ai fini della imposizione diretta.

Dopo l'entrata in vigore del Codice, a quanto sopra si aggiunge la necessità di deposito in Tribunale di:

- scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- dichiarazioni dei redditi concernenti i 3 esercizi o anni precedenti (ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale se questa ha avuto minore durata);
- i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi;
- una relazione (anche in forma digitale) sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- uno stato particolareggiato ed esaustivo delle sue attività;
- l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- una idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- una relazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

Dal momento che il piano di risanamento non è sottoposto a controllo da parte dell'Autorità giudiziaria tale elencazione di documentazione non pare essere funzionale alla informativa del Tribunale e, tramite esso, della generalità dei creditori, se non in funzione del possibile successivo infausto esito fallimentare (o liquidatorio giudiziale, secondo la nuova terminologia prevista dal Codice).

Tale complesso di documenti in una logica fisiologica e non patologica, sembra avere per i piani di risanamento la funzione di fornire indicazione del *set* informativo minimo che deve assistere la redazione del piano e forse soprattutto la stipula dei conseguenti accordi.

A tale disposizione a valenza generale che si applica a tutte le procedure regolatrici della crisi e dell'insolvenza va poi aggiunto il contenuto minimo del piano di risanamento, che non era previsto anteriormente al Codice.

Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- d) gli apporti di finanza nuova;
- e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Al piano devono comunque essere allegati i documenti previsti dall'[articolo 39](#), del Codice e deve essere completato da una relazione di un professionista indipendente (così come definito all'[articolo 2](#), comma 3, lettera o), del Codice, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

Il contenuto minimo del piano ricalca quanto già da tempo elaborato dalla *best practice* professionale che può essere così riassunto:

- descrizione della situazione economico aziendale di partenza del piano, quella che in termini tecnici operativi si intende essere la “*spalla del piano*”;
- identificazione delle cause di crisi, non a mero fine descrittivo, ma con le finalità di identificare le azioni necessarie per ragionevolmente rimuoverle;
- indicazione dei creditori a cui è rivolto il piano, qualità e misura delle proposte che si intendono loro indirizzare, sia sui crediti esistenti sia in termini di richiesta di nuovi affidamenti finanziari o commerciali (la c.d. manovra);
- quantificazione dei tempi di adempimento e delle azioni mitigatorie da porsi in essere in funzione del mancato realizzarsi delle ipotesi sottostanti il piano (sviluppo della *sensitivity analysis*).

È stato correttamente fatto notare che una cosa che non è stata normata è la durata del piano².

² L. Jeantet, P. Vallino “*Il nuovo piano di risanamento: presupposti, forma, contenuto*”, Crisi d'impresa, Quaderno n. 5, Il Sole 24 Ore.

Anche in vigore del Codice rimane quindi la necessità di rifarsi a un dato esperienziale che colloca la durata tipica di un piano di risanamento tra i 3 e i 5 anni.

Tale durata è quella massima compatibile con un orizzonte di previsione concretamente verificabile da parte dell'attestatore.

Infatti, è irragionevole pensare che oltre i 5 anni non vengano a crearsi fenomeni di discontinuità tali da rendere le previsioni di piano non più concretamente realizzabili.

Sempre il dato esperienziale dice che non va confuso l'orizzonte temporale di piano con il tempo di esecuzione di tutti i pagamenti previsti in esito agli accordi conclusi con i creditori in attuazione del piano stesso. Ben può residuare il pagamento oltre l'orizzonte di piano di creditori che abbiano accettato un termine di dilazione più lungo. Occorrerà verificare e dimostrare che l'equilibrio patrimoniale esistente al termine del periodo di piano sia idoneo a sostenere, con il permanere della continuità aziendale, l'indebitamento atteso per allora.

Da ultimo, nessuna novità vi è da registrarsi in ordine agli effetti di esenzione della azione revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento.

L'[articolo 166](#), comma 3, lettera d), del Codice, prevede, come il vigente [articolo 67](#), L.F., che non sono soggetti ad azione revocatoria gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato.

Ciò che assume caratteristica di novità è la esplicitazione di 2 distinte situazioni che, ove esistenti, inibiscono l'effetto esentativo della azione revocatoria.

Si tratta rispettivamente:

- del dolo o della colpa grave dell'attestatore,
- del dolo o della colpa grave del debitore,

qualora il creditore ne fosse stato a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.

Tale esclusione opera anche per la revocatoria ordinaria.

La *ratio* della limitazione appare tanto chiara quanto condivisibile. Il Legislatore intende evitare che sia data tutela rispetto all'azione revocatoria e in danno dei creditori concorsuali agli atti posti in essere solo formalmente all'interno di un piano di risanamento in realtà afflitto da comportamenti dolosi o gravemente colposi dei soggetti che a detti piani dovrebbero conferire l'idoneità a provocare il legittimo affidamento dei creditori.

Si rileva peraltro che il comportamento doloso o gravemente colposo non è sufficiente se non accompagnato dalla consapevolezza da parte del creditore beneficiario dell'atto, ritenendosi comunque immune da revocatoria l'atto posto in essere a beneficio di un creditore genuinamente inconsapevole. Da ultimo nessuna novità è introdotta dall'[articolo 324](#), del Codice che replica le disposizioni in materia di esenzione dei reati di bancarotta ora previste dall'[articolo 217-bis](#), L.F..

Le ulteriori possibili novità del “correttivo”

Come è noto, il CdM ha approvato in data 13 febbraio 2020, in esame preliminare su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice (c.d. “il Correttivo”).

L'intervento più rilevante riguarda il differimento dell'insieme di norme che regolano il sistema di segnalazione della crisi agli Ocri.

Tuttavia, altri interventi hanno riguardato, tra l'altro, anche i piani di risanamento, senza peraltro stravolgere o modificare significativamente il quadro normativo sopra commentato.

Si tratta in particolare:

a) di 2 precisazioni riguardanti i documenti che devono accompagnare ai sensi dell'[articolo 39](#), del Codice l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza. L'obbligo di produzione documentale deve riguardare anche le dichiarazioni Irap e quelle annuali Iva. La seconda precisazione è che la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione deve riportare solo quelli elencati nell'[articolo 94](#), comma 2, del Codice³.

A questo ultimo proposito risulta, ad avviso di chi scrive, una incongruenza nel *set* documentale richiesto per i piani di risanamento rispetto agli accordi di ristrutturazione. Infatti, l'[articolo 44](#), del Codice viene modificato con il “correttivo” precisando che per gli accordi di ristrutturazione non è necessario dar conto degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio, posto che l'omologazione presuppone l'accordo con la maggioranza dei creditori e la sussistenza di mezzi sufficienti a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso.

Tuttavia, a ben considerare, il presupposto indicato per gli accordi di ristrutturazione è esattamente il medesimo sottostante la fattibilità di un piano di risanamento, che infatti è idoneo a consentire il pagamento in termini ordinari di tutti i creditori non destinatari della proposta di rinegoziazione.

³ Si tratta di mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni accessorie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, la ricognizione di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni in genere, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Quindi, ove il discrimine fosse, come indicato nella Relazione accompagnatoria del “correttivo”, il presupposto dei 1 strumenti, esso risulta identico in entrambi e quindi il discrimine stesso risulterebbe infondato;

b) di una riscrittura dell'[articolo 56](#), del Codice, dove viene ampliato il contenuto minimo del piano. Infatti, al comma 2, lettera d), è aggiunto “*l'elenco di creditori estranei con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza*”. Viene altresì aggiunta la lettera g) che prevede che il piano contenga “*il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario*”.

Si tratta, quanto a entrambi i punti, di precisazioni che poco aggiungono al dato esperienziale delle *best practices* in merito di redazione dei piani.

È di tutta evidenza che un piano di risanamento deve generare risorse finanziarie adeguate al pagamento dei creditori “rinegoziati”, così come dei creditori non destinatari di accordi in conseguenza del piano. Anzi occorre dire che la riscrittura proposta è assolutamente limitativa rispetto alla portata necessaria di un piano di risanamento, la cui finalità non è solo quella di assicurare il pagamento dei creditori esistenti alla data di riferimento del piano, ma anche e soprattutto di tutti i creditori che verranno a generarsi nel tempo per effetto della gestione societaria, quindi i nuovi debiti verso fornitori, verso l'erario, verso finanziatori, verso professionisti e verso tutti coloro che saranno chiamati a contrarre con la società debitrice nell'ambito del periodo di previsione del piano.

L'assunto del punto g) è poi già ampiamente superato dalla prassi: non esiste previsione senza un piano industriale e ciascun piano industriale è redatto con lo scopo di prevedere o flussi economici e quelli finanziari. In assenza della cui determinazione è impossibile avanzare alcuna proposta che possa essere presa minimamente in considerazione dei creditori.

Da ultimo è da notare come il “Correttivo” abbia tolto dal contenuto della attestazione il concetto di fattibilità giuridica. Tale riformulazione non può essere accolta che con favore, liberando l'attestatore da una attività da un lato lontana dal proprio bagaglio di competenze certamente concorsuali ma di matrice aziendalistica e dall'altro che può essere utilmente demandata alla libertà negoziale delle parti e alle specifiche competenze dei professionisti di area legale che li assistono in dette operazioni di risanamento.

Conclusioni

Come si è visto la disciplina introdotta dal Codice con riferimento ai piani di risanamento non contiene novità di rilevanza particolare.

Deve essere accolto con favore il tentativo del Legislatore di dare struttura all'istituto rispetto al precedente impianto normativo che si limitava ad esplicitare la finalità dello strumento.

Non può non notarsi come tale tentativo sia il risultato di una valutazione delle *best practices* applicate dai professionisti che hanno operato su questo strumento, attraverso un progressivo affinamento tecnico che ha portato a una continua omogeneizzazione della struttura dei piani, accompagnata da una crescente sofisticazione della proposta di manovra finanziaria (è infatti noto come gli interlocutori primi e sovente unici dei piani redatti dal debitore sono gli istituti bancari).

Ciò che è innovativo non è "all'interno" dei piani di risanamento, ma "all'esterno" degli stessi.

È, infatti, evidente come la vera grande novità del Codice è tutto l'impianto normativo destinato ad agevolare l'emersione anticipata della crisi, il ricorso all'Ocri e gli strumenti d'allerta.

I piani attestati di risanamento, *ante* Codice, sono stati lo strumento principe per intercettare la crisi nelle fasi precoci del suo manifestarsi e più facilmente reversibili.

Post Codice lo strumento si trova a "competere" con altri più strutturati che (e faccio riferimento agli indicatori della crisi) possono portare a intercettare l'insolvenza reversibile in largo anticipo rispetto ai tempi attuali.

Difficile immaginare quale istituto prevarrà in termini di concreta utilità e quindi di gradimento da parte dei debitori e dei creditori. Questo dipenderà anche dall'effettiva capacità degli Ocri di svolgere professionalmente le proprie funzioni.

Quello che appare invece chiaro già da oggi è che i piani di risanamento manterranno una loro utile allocazione all'interno del *set* degli strumenti a disposizione per trattare la crisi d'impresa, solo se saranno utilizzati con una tempestività di adozione da parte dei debitori superiore a quella attuale e se le decisioni dei creditori in termini di adesione alle proposte formulate con i piani di risanamento verranno assunte con una celerità purtroppo oggi riservata unicamente alle crisi aziendali di maggiore rilievo.